

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 718-A)

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE (AFFARI ESTERI)

(RELATORE TAVIANI)

Comunicata alla Presidenza l'8 ottobre 1984

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo internazionale sul caffè
adottato a Londra il 16 settembre 1982 dal Consiglio
internazionale del caffè

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

di concerto col Ministro delle Finanze

col Ministro del Tesoro

col Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato

e col Ministro del Commercio con l'estero

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 MAGGIO 1984

ONOREVOLI SENATORI. — L'accordo oggetto del presente disegno di legge rientra nell'ambito del programma integrato per i prodotti di base dell'UNCTAD. Ha una durata di sei anni e vi partecipano i maggiori Stati esportatori e importatori.

L'adesione dell'Italia è motivata politicamente dalla precisa determinazione di cooperare allo sviluppo dei Paesi del Terzo mondo. Dal punto di vista economico va peral-

tro rilevato che la nostra adesione assicura agli operatori nel settore del caffè possibilità di approvvigionamento a prezzi stabili. Del resto il presente Accordo ne rinnova uno precedente che, stipulato nel 1976, si è rivelato assai efficace.

Per tutte queste ragioni, la Commissione affari esteri raccomanda all'Assemblea di volerne autorizzare la ratifica.

TAVIANI, *relatore*

PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI)

(Estensore CASTIGLIONE)

26 settembre 1984

La Commissione, esaminato il disegno di legge, per quanto di propria competenza, esprime parere favorevole.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo internazionale sul caffè adottato a Londra il 16 settembre 1982 dal Consiglio internazionale del caffè.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 61 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 200 milioni annui per il triennio 1984-1986, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1984-1986, al capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1984, all'uopo utilizzando parte dell'accantonamento « ratifica ed esecuzione di accordi internazionali ».

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.